

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1928

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI TEODORO**

Modifiche all'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in materia di federalismo fiscale

Presentata il 9 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 13 maggio 1999, n. 133, oggetto della presente proposta di legge che ne modifica l'articolo 10, fu approvata al termine di un lunga serie di provvedimenti analoghi. Per comodità si prenderà in considerazione la normativa in materia di adeguamento delle addizionali ENEL a decorrere dal 28 novembre 1988, giorno in cui fu emanato il decreto-legge n. 511, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale », convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

È logico che periodicamente le norme di questo genere siano oggetto di revisione da parte del Parlamento, sia perché, cambiando le tariffe ed i consumi, si rende necessario un adeguamento delle addizionali, sia perché la modifica delle condizioni di vita della popolazione, oppure la diversa realtà con cui si deve confrontare la pubblica amministrazione locale, comportano forzatamente un adeguamento.

Rileggendo il citato decreto-legge n. 511 del 1988, si nota che le addizionali a favore delle province erano riferite, così come con la legge in vigore, ai soli consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Allora però il valore totale dell'addizionale (lire 18 = 0,0093 euro) era diviso tra provincia (lire 11,5 = 0,00594 euro) e comune (lire 6,5 = 0,00336 euro). Pertanto i comuni potevano contare sia sull'intero ammontare dell'addizionale dei locali ad uso abitativo, che su una consistente frazione (più di un terzo) dell'addizionale riferita ai consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Non c'era inoltre alcuna distinzione tra prima e seconda casa. La successiva modifica del decreto-legge n. 511 del 1988, avvenuta con l'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, mantenne le stesse caratteristiche.

Solo con l'ultima modifica, intervenuta appunto con la legge 13 maggio 1999, n. 133, si stabilì non solo che l'intera addizionale applicata ai soli consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fosse attribuita alla provincia, ma che la stessa provincia potesse a sua necessità aumentarla di 4 lire (= 0,00207 euro), portandola a lire 22 (= 0,01136 euro) per Kwh. La situazione attuale, frutto della legge n. 133 del 1999, penalizza in modo evidente quei comuni nei quali la densità industriale è predominante rispetto alla densità abitativa.

Il federalismo ha portato non solo ad un potenziamento dei ruoli delle regioni, ma anche ad una valorizzazione delle realtà locali.

Con l'inversione di tendenza portata dal sempre più attento rispetto del nuovo dettato costituzionale, province e comuni assumono un'importanza sempre più marcata. Necessitano però, per poter svolgere adeguatamente il loro ruolo, di poter disporre di adeguate possibilità di spesa.

L'Italia non è un Paese omogeneo, la realtà cambia totalmente dal nord al sud. Mentre in alcune zone del territorio na-

zionale abbondano strutture alternative alle abitazioni, in altre aree gli insediamenti produttivi e commerciali sono pressoché inesistenti. La voce «addizionale Enel» nel bilancio di alcune province del Mezzogiorno è, stante la situazione normativa attuale, praticamente inesistente, mentre alcuni comuni del settentrione, nei quali la presenza di realtà industriali supera quella abitativa, si trovano nella condizione di poter contare solo sulle addizionali riferite al consumo in abitazioni.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di consentire alle amministrazioni locali di poter disporre di un'adeguata copertura finanziaria grazie al consumo di energia elettrica effettuato nelle realtà territoriali effettivamente esistenti. Non è importante il *quantum* riportato nella proposta di legge: la ripartizione dell'addizionale in quote potrà essere discussa, modificata, ampliata o diminuita durante la discussione parlamentare. Quello che è importante è che venga applicato il concetto che consente a tutte le amministrazioni locali di beneficiare della realtà effettivamente esistente nel proprio territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) euro 0,015 in favore dei comuni ed euro 0,005 in favore delle province per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) euro 0,02 in favore dei comuni ed euro 0,01 in favore delle province, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) euro 0,008 in favore delle province ed euro 0,004 in favore dei comuni per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese ».

2. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono aggiunte le seguenti parole: « e alle province ».

3. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare del citato maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle citate lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, e successive modificazioni, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al citato comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016120